

Legge Regionale 3 aprile 1973, n. 11.

«Modificazione ed integrazione alla Legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, relativa al funzionamento dei Gruppi consiliari».

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art.1

All' art. 2 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

«L' Ufficio di Presidenza destina, altresì, ai Gruppi consiliari personale in servizio presso il Consiglio entro i seguenti limiti:

- a) due unità per ogni Gruppo consiliare costituito a norma di regolamento quale ne sia la consistenza;
- b) unità aggiuntive in proporzione di una per ogni quattro Consiglieri (o frazione non inferiore a due) iscritti a ciascun Gruppo consiliare».

Art.2

Il secondo comma dell' art. 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, è sostituito dal seguente:

«A valere sull' anzidetto contributo i Gruppi provvedono autonomamente, secondo i rispettivi regolamenti ed a cura dei propri organi direttivi, agli oneri per ulteriori occorrenze di personale oltre quelle contemplate all'articolo precedente e per ogni altra occorrenza connessa con le proprie attività e funzionamento».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 3 aprile 1973